

*Ministero dell'Industria e del Commercio
e dell'Artigianato*

DIREZIONE GENERALE

DELLE FONTI DI ENERGIA E DELLE INDUSTRIE DI BASE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL) e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale;

VISTO il DPR 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali ed in particolare l'art. 17, secondo comma;

VISTO l'Allegato IV al DPCM 27 dicembre 1988 sulle procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas dell'ENEL e in particolare gli articoli 12, 13 e 14;

VISTO l'accordo interministeriale 24 giugno 1989- pubblicato nella Gazzetta ufficiale 12 luglio 1989, n. 161- che stabilisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni al risanamento e ripotenziamento delle centrali termoelettriche;

VISTO il decreto interministeriale 12 luglio 1990 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 1990, n. 176, supplemento ordinario n. 51- concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;

VISTO in particolare l'Allegato 3 - parte A - punto C del suddetto decreto 12 luglio 1990 che stabilisce i criteri temporali di adeguamento per i grandi impianti di combustione esistenti;

VISTO il decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica che prevede, tra l'altro, la trasformazione dell'ENEL in Società per Azioni;

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, concernente il regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato;

VISTO il decreto 21 dicembre 1995 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996 - concernente la disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali;

VISTE le istanze del 7 luglio 1989 e del 30 aprile 1992, nonché le successive integrazioni, con le quali l'ENEL ha chiesto, ai sensi dell'art. 13 del citato Allegato IV al DPCM 27 dicembre 1988 nonché dell'art. 17 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, l'autorizzazione alla esecuzione di opere per il risanamento ambientale delle due sezioni rispettivamente della potenza di circa 165 MW e 171 MW, nonché delle altre due della potenza di 320 MW circa ciascuna installate nella centrale termoelettrica di Monfalcone (GO);

VISTI gli esiti favorevoli delle verifiche delle condizioni di esclusione dalla procedura di valutazione della compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, comunicati dal Ministero dell'Ambiente con nota n. 1656/VIA/A.0.13.B/R del 12 marzo 1991 e con nota n.6349/VIA/A.D.13.B/C del 29 settembre 1992;

VISTA la propria lettera del 4 agosto 1995, prot. n. 350576, con la quale, anche sulla base del consenso da parte delle Amministrazioni interessate, è stata ritenuta non necessaria l'autorizzazione ai sensi dell'art. 15 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, per l'installazione su impianti termoelettrici esistenti di sistemi di abbattimento degli ossidi di azoto basati sulla tecnica del "reburning";

VISTI i pareri favorevoli espressi, anche sulla base del parere della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dai Ministeri dell'Ambiente e della Sanità rispettivamente in data 19 gennaio 1996 e 20 luglio 1996;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali in data 14 marzo 1990 e 24 settembre 1992;

SENTITA la Commissione prevista dall'art. 13 dell'Allegato IV al DPCM 27 dicembre 1988 sopra citato;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

D E C R E T A

Art. 1

L'ENEL S.p.A., con sede in Roma, è autorizzata, ai sensi dell'art. 13 dell'Allegato IV al DPCM 27 dicembre 1988 nonché dell'art. 17 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, ad eseguire gli interventi impiantistici e gestionali per il contenimento delle emissioni, di cui alle istanze 7 luglio 1989 e 30 aprile 1992 citate in premessa, per il risanamento ambientale delle quattro sezioni della centrale termoelettrica di Monfalcone (GO).

Le aree occorrenti per la realizzazione delle opere suddette, delle relative infrastrutture, nonché delle opere accessorie e provvisoriale, sono indicate nell'allegata planimetria n. PT/T5640 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) In via provvisoria e sino ad un massimo di 18 mesi dalla data del presente decreto le sezioni nn. 1 e 2, della potenza rispettivamente di 165 MWe e 171 MWe ciascuna, devono rispettare i seguenti valori limite di emissione:

- NO_x (espressi come NO₂) \leq 650 mg/Nm³
- SO₂ (ossido di carbonio) \leq 1700 mg/Nm³
- Polveri \leq 50 mg/Nm³

Inoltre il carbone impiegato dovrà avere un contenuto di zolfo inferiore allo 0,75% in peso, calcolato come valore medio semestrale. In caso di utilizzo di olio combustibile il contenuto di zolfo dovrà essere inferiore allo 0,25% in peso.

Per la fissazione dei valori limite di emissione definitivi, tenuto conto che l'ENEL sulla base di un progetto finanziato dall'Unione Europea, sta sperimentando tecniche di riduzione delle emissioni di ossidi di azoto, dovrà presentare entro il 30 giugno 1997 un piano di ulteriore riduzione delle emissioni di SO₂ e NO_x attraverso interventi tecnologici e/o gestionali che potranno riguardare anche le altre sezioni, fermo restando quanto previsto al successivo punto 2). Sulla base di tale piano il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato riformulerà le prescrizioni inerenti il presente punto 1) entro il 31 ottobre 1997.

2) Le sezioni 3 e 4, della potenza di 320 MWe ciascuna, devono rispettare i seguenti valori limite alle emissioni:

- NO_x (espressi come NO₂) \leq 200 mg/Nm³
- SO₂ (ossido di carbonio) \leq 400 mg/Nm³
- Polveri \leq 50 mg/Nm³

La sezione 3 deve rispettare i valori limite di cui sopra entro il 31 dicembre 1997 e la sezione 4 entro il 31 dicembre 1998. In ogni caso trascorsi tali termini, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 25 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, l'esercente deve porre in essere provvedimenti gestionali atti a garantire il rispetto dei valori limite alle emissioni sopra indicati sino al termine degli interventi di adeguamento.

3) I limiti di cui ai precedenti punti 2 e 3 sono riferiti ad un tenore di ossigeno libero nei fumi del 6% utilizzando carbone e del 3% per i combustibili liquidi e gassosi.

4) L'esercente dovrà inoltre rispettare, per le altre sostanze inquinanti, i limiti riportati nell'Allegato 3, parte A del decreto 12 luglio 1990 citato in premessa.

5) Per la verifica del rispetto dei valori limite si applicano le modalità indicate nell'allegato 3 del suddetto decreto 12 luglio 1990.

6) Deve essere effettuato il controllo in continuo delle emissioni di ossidi di azoto, ossidi di zolfo, monossido di carbonio, polveri, nonché quello della temperatura e dell'ossigeno di riferimento. Le apparecchiature devono essere esercite, verificate e calibrate a intervalli regolari secondo le modalità previste dal decreto 21 dicembre 1995 citato in premessa.

7) L'impianto deve essere predisposto per consentire alle Autorità competenti il controllo periodico delle emissioni nonché per i controlli di cui all'art. 7, comma 5, del DPR 24 maggio 1988, n. 203.

8) Nel periodo transitorio restano ferme le eventuali prescrizioni già emanate.

9) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni, ove non diversamente indicato, sono quelli fissati ai sensi dell'art. 3 comma 2 del suddetto DPR n. 203.

10) L'esercente dovrà effettuare, con cadenza da concordare con le Autorità competenti al controllo, le analisi delle emissioni degli inquinanti indicati nell'Allegato 3, parte A del decreto 12 luglio 1990 citato in premessa e non misurati in continuo, nonché la tipizzazione dei combustibili.

11) L'esercente dovrà inoltre effettuare campagne periodiche di rilevazione sugli inquinanti immessi in atmosfera e al suolo diversi da quelli monitorati con la rete automatica di rilevamento esistente con particolare riguardo agli inquinanti PM 10 ed IPA secondo modalità da concordare con le Autorità competenti.



12) L'esercente dovrà attivare, entro un anno dalla data del presente decreto, una rete sperimentale di monitoraggio biologico con modalità da concordare con il Ministero dell'Ambiente, della Sanità e dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, nonché con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

13) L'esercente dovrà adottare tutte le misure tecniche per il massimo contenimento delle emissioni diffuse nella movimentazione dei prodotti polverulenti. In caso di utilizzo di filtri per l'abbattimento delle emissioni di polveri, il valore limite da rispettare è 20 mg/Nm³.

14) L'esercente deve integrare entro un anno dalla data del presente decreto la rete automatica di rilevamento della qualità dell'aria esistente con la strumentazione per la misurazione degli ossidi di azoto.

Roma, li 29 OTT. 1996

IL DIRETTORE GENERALE
(Ettore ROSSONI)



PER COPIA CONFORME



130 OTT. 1996